REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che stabilisce modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 40 bis, paragrafo 2, e l'articolo 41 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 139/86 del Consiglio, del 20 gennaio 1986, che stabilisce le regole generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare gli articoli 2 e 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, a norma degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 139/86, gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono smerciati, in primo luogo, nel quadro di procedure di gara o di vendita pubblica all'asta indette dagli organismi d'intervento che detengono l'alcole in questione ; che per garantire la parità di trattamento degli acquirenti è opportuno stabilire alcune regole per queste vendite ;

considerando che i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, che gli organismi d'intervento detentori non hanno potuto smerciare, nonché i prodotti della distillazione di cui all'articolo 41 dello stesso regolamento sono smerciati nel quadro di gare indette secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che occorre determinare le modalità specifiche di queste vendite ;

considerando che nei bandi relativi alle gare indette dalla Commissione devono figurare le indicazioni che permettano di identificare i prodotti in questione ;

considerando che occorre limitare il volume delle partite offerte nelle gare e tener conto della situazione specifica esistente in Grecia ;

considerando che la presentazione di un'offerta è agevolata dalla possibilità accordata agli interessati di rendersi conto della qualità dei prodotti attraverso l'esame di campioni tenuti a loro disposizione ;

considerando che l'aggiudicazione, dovendo servire ad ottenere il prezzo più favorevole, deve essere assegnata al concorrente che offre il prezzo più elevato ; che occorre inoltre prevedere disposizioni nell'eventualità che vengano presentate più offerte di prezzo identiche per la stessa partita ;

considerando che per garantire un rapido svolgimento delle operazioni di smercio è necessario prevedere termini brevi per l'adempimento degli obblighi da parte del concorrente nel quadro delle vendite ;

considerando che nel caso di vendite destinate al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche è necessario prevedere la denaturazione dell'alcole per evitare che venga destinato ad altri impieghi ; che, secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, la denaturazione si dovrebbe effettuare aggiungendo benzina all'alcole ; che per garantire un controllo efficace della destinazione di tale alcole occorre recepire sostanzialmente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 142/86 (6) ;

considerando che è opportuno richiedere che i concorrenti costituiscano una garanzia destinata ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla loro partecipazione ; che, qualora sia stata decisa una determinata utilizzazione dell'alcole, è necessario prevedere una cauzione specifica che garantisca tale utilizzazione ; che per quanto riguarda queste cauzioni, è opportuno riferirsi alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7) ;

considerando che occorre fissare i prezzi minimi di vendita conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 139/86 ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 150 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.
(7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 ha fissato disposizioni che disciplinano i tassi di cambio tra l'ECU e le monete nazionali da applicare nel quadro della politica agricola comune ; che occorre stabilirne le modalità d'applicazione ;

considerando che in Spagna non esistono nel 1986 alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che occorre precisare che il presente regolamento non si applica allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni effettuate in Spagna prima dell'adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, si procede allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per gara l'offerta alla concorrenza degli interessati, sotto forma di bando di gara, di un contratto, che verrà aggiudicato al miglior offerente in conformità delle norme che disciplinano la presentazione dell'offerta.

3. Si intende per vendita pubblica all'asta, ai sensi del presente regolamento, una procedura di vendita dei prodotti, che si svolge invitando gli interessati a un pubblico incanto nel corso del quale, a partire da un prezzo minimo dato, i prodotti sono aggiudicati al miglior offerente.

Articolo 2

1. Sono oggetto di una misura di smercio partite di alcoli determinate dall'organismo d'intervento competente.

È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è detenuto l'alcole.

2. Una partita consiste in un quantitativo di alcole di qualità omogenea, contenuto in uno stessa vasca. Diversi quantitativi possono essere riuniti in un'unica partita, purché la miscela sia resa omogenea da un sufficiente rimescolamento.

Tuttavia, gli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono oggetto di partite distinte e non possono essere mescolati con alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 dello stesso regolamento.

Salvo eccezioni decise secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, le partite sono costituite da almeno 1 000 hl, fino a un massimo di 100 000 hl di alcole.

Tuttavia, per gli alcoli detenuti in Grecia, il limite minimo è ridotto a 200 hl, in caso di vendita nel settore delle bevande alcoliche. Le partite sono indivisibili.

3. Ciascuna partita è numerata. Nella numerazione delle partite di cui al paragrafo 2, secondo comma, le cifre sono precedute dalle lettere « CE ».

4. Per ciascuna partita viene compilata una scheda descrittiva recante almeno le indicazioni seguenti :

— l'ubicazione esatta della partita, compreso il riferimento che consenta di identificare la vasca contenente l'acole ;

— il quantitativo espresso in ettolitri e in litri di alcole a 100 % vol ;

— il titolo alcolometrico, espresso in % vol, arrotondato allo 0,1 % ;

— l'acidità espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol ;

— il tenore in esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol ;

— il tenore in metanolo g/hl di alcole a 100 % vol.

Se trattasi di una partita di alcole neutro, la scheda descrittiva reca inoltre il tenore in aldeidi espresse in acetalaldeide g/hl di alcole a 100 % vol.

Se trattasi di una partita di alcole diverso dall'alcole neutro, la scheda descrittiva reca inoltre il tenore in alcoli superiori espressi in 2-metil-l-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'organismo d'intervento competente stabilisce, in base ai dati di cui dispone, se occorra procedere ad una gara o ad un'asta per metterli in vendita sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche.

Gli Stati membri fissano inoltre le regole che disciplinano queste misure di smercio, tenendo presente in particolare la necessità di garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.

2. La vendita mediante gara o all'asta deve avere luogo al più tardi sei mesi dopo la ricezione degli alcoli.

Tuttavia, per gli alcoli detenuti alla data del 1° aprile 1986, la vendita deve aver luogo al più tardi il 31 dicembre 1986.

3. Per quanto riguarda la vendita mediante gara, l'organismo competente determina per ciascuna partita messa in vendita la data limite per la presentazione delle offerte.

Il bando di gara reca l'indirizzo dell'organismo d'intervento competente.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione il bando di gara almeno 30 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Le condizioni della gara sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, quindici giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte.

4. Per quanto riguarda la vendita pubblica all'asta, l'organismo competente stabilisce per ciascuna partita la data della vendita. Esso comunica tale data alla Commissione almeno 30 giorni prima della vendita. La data della vendita è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, con almeno 15 giorni di anticipo.

5. L'organismo d'intervento comunica alla Commissione, nel termine di 15 giorni dopo la vendita o l'esperimento di vendita, la quantità, il prezzo e il riferimento delle partite che sono state smerciate nonché la quantità e il riferimento delle partite che non sono state smerciate.

Qualora sia stato deciso di non dar seguito ad alcuna offerta, ne comunica senza indugio il motivo alla Commissione.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 che non hanno potuto essere smerciati conformemente all'articolo 3 nonché per i prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di procedere alla vendita mediante gara. Le vendite si effettuano conformemente alle norme contenute nel presente articolo e negli articoli da 5 a 12.

2. A condizione che provengano da una distillazione prevista dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, gli alcoli di cui al paragrafo 1 sono smerciati su mercati diversi da quelli dell'alcole e delle bevande alcoliche.

3. Qualora si tratti di una vendita degli alcoli di cui al paragrafo 1 destinati al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche :

— sono smerciate in primo luogo le partite di alcoli diversi dagli alcoli neutri ;

— l'organismo competente effettua o controlla la denaturazione dell'alcole, a seconda che ad essa provveda l'organismo stesso o l'acquirente. Tale operazione ha luogo al più tardi al momento del ritiro degli alcoli.

Ai sensi del presente regolamento, la denaturazione si effettua aggiungendo benzina all'alcole nella proporzione dell'1 % in volume. Le spese inerenti alle operazioni di denaturazione sono a carico dell'acquirente.

Articolo 5

1. I prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono assoggettati ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offrano garanzie equivalenti dal momento del loro ritiro sino al momento in cui è stato constatato che hanno ricevuto la destinazione prevista.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il controllo previsto dal paragrafo 1 venga effettuato. Tali misure obbligano segnatamente le imprese che provvedono all'incorporazione ad assoggettarsi a qualsiasi controllo ritenuto necessario e a tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli da esse ritenuti necessari.

3. I prodotti sono accompagnati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione [1] :

— quando una parte del controllo di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, o

— quando, in conformità del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio [2], i prodotti sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento rivenditore e quando la garanzia di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è costituita presso tale organismo d'intervento.

4. Inoltre, per quanto concerne le modalità di controllo della destinazione dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il regolamento (CEE) n. 1687/76 si applica mutatis mutandis, ad eccezione dell'articolo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2 e degli articoli 9, 11, 13 e 13 bis.

Le diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle che figurano in allegato.

Articolo 6

1. Per ciascuna partita che è oggetto di una delle gare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione redige un bando di gara nel quale figurano :

— il numero della partita,

— le indicazioni della scheda descrittiva,

— la data limite per la presentazione delle offerte,

— l'indirizzo al quale devono pervenire le offerte,

— il prezzo minimo di vendita determinato conformemente all'articolo 13 ed eventualmente l'indicazione dell'uso cui l'alcole è destinato.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, almeno 15 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

---

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

3. L'organismo competente adotta tutte le disposizioni per consentire agli interessati di esaminare, prima della presentazione delle offerte, campioni prelevati sugli alcoli messi in vendita.

4. Gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole messo in vendita dietro pagamento di una somma pari al prezzo d'acquisto dell'alcole da parte dell'organismo d'intervento, maggiorato delle spese.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara mediante lettera raccomandata, inviata all'indirizzo che figura nel bando di gara, o lettera depositata presso lo stesso indirizzo.

2. Per essere ricevibile l'offerta deve indicare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) la designazione della partita richiesta,

c) un prezzo d'offerta, espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'alcole è detenuto, uguale o superiore al prezzo minimo previsto, secondo il caso, all'articolo 13, paragrafo 2 o 3, per ettolitro di alcole a 100 % vol,

d) una dichiarazione del concorrente, con cui egli s'impegna ad astenersi da qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli.

3. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata dalla comprovata costituzione di una garanzia pari al 20 % del prezzo minimo e da un impegno del concorrente di ritirare l'alcole entro il termine previsto dall'articolo 8, paragrafo 3.

4. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 8

1. Entro 10 giorni dalla data limite prevista per la presentazione delle offerte, la Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/86. Qualora sia dato seguito alle offerte, essa aggiudica la partita al miglior offerente, in conformità delle norme che disciplinano la presentazione dell'offerta.

Qualora siano presentate più offerte a prezzi identici, l'aggiudicazione avviene mediante estrazione a sorte.

2. Ciascun concorrente è immediatamente informato dalla Commissione del seguito riservato alla propria offerta. La Commissione informa gli organismi d'intervento del risultato della gara.

3. L'acquirente prende in consegna il prodotto entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 2.

I rischi e le spese di magazzinaggio per gli alcoli che non sono stati ritirati entro il termine di cui al primo comma sono a carico dell'aggiudicatario.

Se l'aggiudicatario non ritira gli alcoli entro un mese, il contratto è rescisso per la partita in questione.

4. Il prezzo viene pagato all'organismo competente al più tardi il giorno precedente il ritiro del prodotto. Qualora sia prevista per la vendita in causa un'utilizzazione specifica, l'aggiudicatario deve comprovare entro lo stesso termine, la costituzione di una garanzia pari a 80 ECU/hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 9

L'utilizzazione dell'alcole stabilita per la gara in questione viene comprovata all'organismo competente entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data limite fissata per la presa in consegna del prodotto.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono considerate come esigenze principali :

— il pagamento del prezzo al quale viene fatta l'offerta,
— il ritiro dell'alcole acquistato,
— eventualmente, l'utilizzazione dell'alcole conformemente alla destinazione stabilita.

Articolo 11

1. Salvo caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento svincola la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 3, solamente :

— se l'offerta non è ricevibile,
— se il concorrente non è stato dichiarato aggiudicatario,
— se il prodotto è stato preso in consegna.

2. Salvo caso di forza maggiore, la garanzia di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è svincolata soltanto se sono fornite le prove specificate all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. Alle garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica il regolamento (CEE) n. 220/85, in particolare il titolo V.

Articolo 12

1. I casi di forza maggiore sono oggetto di esame caso per caso in considerazione delle circostanze concrete addotte e dei documenti giustificativi forniti.

La valutazione di ciascuno dei casi dà luogo allo svincolo totale o parziale delle garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e/o all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni caso di forza maggiore.

Articolo 13

1. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all'articolo 3 sono

— 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro,
— 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro.

2. I prezzi minimi di vendita per le vendite dei prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono :

— 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro,

— 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro.

3. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono :

— 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro destinato al settore dei carburanti,

— 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei carburanti,

— 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro e per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei combustibili.

Articolo 14

I prezzi di cui al presente regolamento si intendono come prezzi dell'alcole caricato sul mezzo di trasporto dell'acquirente.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85, il tasso di conversione da applicare per la conversione :

— in ECU delle offerte in moneta nazionale,

— in moneta nazionale di prezzi minimi di vendita in ECU,

— in ECU delle garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4,

è il tasso di cambio contemplato all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85.

2. Il periodo menzionato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1676/85 è l'arco di tempo compreso tra il mercoledì di una settimana e il martedì della settimana successiva. Il periodo preso in considerazione è la settimana così definita che precede di almeno tre giorni la data limite di presentazione delle offerte. La Commissione pubblica il tasso da applicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle operazioni di vendita per le quali la data della gara o la data di vendita all'asta precede il 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo :

— casella 104 : alcole denaturato destinato al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche (regolamento (CEE) n. 1915/86) ;

— casella 106 : data del ritiro dell'alcole denaturato.